

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE GENOVA

### art. 1 denominazione identità

L'Associazione denominata "Associazioni Piccoli Proprietari Case Genova", anche detta "APPC GENOVA" -come di seguito per brevità indicata- è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

APPC GENOVA fa parte dell'Associazione nazionale denominata "ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE (APPC)", ne condivide i principi ed i valori ispiratori, ne utilizza il logo, ne rispetta lo Statuto .

APPC GENOVA si impegna altresì ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di APPC nazionale.

### art. 2 ambiti di rappresentanza

APPC GENOVA è associazione democratica ,pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici: la stessa persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova, APPC GENOVA ha lo scopo di tutelare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici patrimoniali e morali dei proprietari immobiliari e delle proprietà condominiali. A tal fine istituisce speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci nonché corsi di formazione inerenti le competenze sulla casa e i beni immobili.

Promuove altresì, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, o gruppi iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari. Organizza e incentiva le attività di studio e di ricerca di carattere giuridico, tecnico, informatico, fiscale inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare e della gestione del territorio. Svolge opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, workshop, pubblicazioni ed altre idonee iniziative, anche attraverso i social media. Partecipa, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali, culturali e professionali che si prefiggono finalità analoghe. Svolge ogni altra attività ed assume ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente statuto.

### art. 3 sede e durata

APPC GENOVA, associazione di durata illimitata, ha sede legale in Genova, Piazza Verdi 4/1.

### art.4 principi e valori ispiratori

APPC GENOVA informa il proprio Statuto ai principi di cui segue:

- la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese, che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- la solidarietà verso il sistema di APPC nazionale e nei confronti degli associati rappresentati come carattere primario della sua natura associativa;

### art. 5 scopi e funzioni

APPC GENOVA promuove i principi ed i valori, che ne ispirano l'azione ed in particolare:

- promuove, anche in collaborazione con associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei proprietari di beni immobili;
- valorizza gli interessi degli associati rappresentati, promuovendo e riconoscendo il loro ruolo economico e sociale;

- organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- esercita ogni altra funzione, che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche o dai deliberati di Organi associativi, propri e di APPC nazionale, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello nazionale.

#### art. 6 sportello del cittadino-consumatore

APPC GENOVA, istituisce apposito "Sportello del cittadino-consumatore", anche in collaborazione con altre associazioni e in particolare con ABICONF Genova, avente le competenze e la funzione per:

- fornire informazioni sull'attività e gli scopi dell'Associazione;
- raccogliere eventuali doglianze verso i consulenti e/o gli operatori di Appc e, nei limiti del possibile, dirimere eventuali controversie, azionando -qualora ne ricorrano i presupposti- azione disciplinare;

#### art. 7 inquadramento associati

Gli associati possono essere:

- onorari;
- ordinari;

Possono essere associati onorari di APPC GENOVA le persone fisiche, le persone giuridiche in persona del legale rappresentante pro tempore, che, per la loro presenza e partecipazione nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. Gli associati onorari, ai quali non sono applicabili gli obblighi né i benefici del presente statuto, sono proposti e nominati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Sono associati ordinari di APPC GENOVA le persone fisiche o giuridiche in persona del loro legale rappresentante pro tempore, che fatto salvo quanto infra circa l'ammissione all'Associazione, sono in regola con il pagamento delle quote associative.

E' fatto divieto agli associati di appartenere ad Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da APPC GENOVA.

Chiunque entri a far parte di APPC GENOVA è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto.

#### art. 8 adesione: modalità e condizioni

Coloro che intendano aderire ad APPC GENOVA devono presentare domanda indicando i dati richiesti e versare la quota annuale.

La competenza in ordine alle domande di ammissione è demandata al Comitato di Presidenza, il quale delibera entro quindici giorni dalla presentazione, con il meccanismo del silenzio/assenso.

In caso di reiezione della domanda verrà data comunicazione scritta mediante strumento avente data certa e la quota versata verrà integralmente restituita.

#### art. 9 decadenza e recesso

La qualità di associato di APPC GENOVA si perde:

a) per lo scioglimento dell'Associazione

b) per recesso dell'associato

c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di " APPC GENOVA ", anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione

L'associato è libero di recedere in qualsiasi momento da APPC GENOVA dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a mani, raccomandata a/r, posta certificata o mezzi equipollenti aventi comunque data certa ma in nessun caso il recesso dà diritto alla restituzione della quota versata.

Per le ipotesi di cui alle lettere c) e d) sull'espulsione delibera il Consiglio Direttivo a cui ciascun associato può segnalare per iscritto i fatti suddetti.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi la sussistenza degli estremi di cui alle lettere c) e d), comunica per iscritto mediante strumento avente data certa all'associato la proposta di espulsione, e fissa la data per la riunione ai fini della delibera: tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

Fino a 10 giorni prima della data della riunione, l'associato può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte mediante strumento avente data certa: la delibera del Consiglio Direttivo è comunicata all'associato entro 7 giorni dalla sua adozione con strumenti aventi data certa, ed entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'associato escluso può fare ricorso al Collegio dei Proviviri.

La delibera di espulsione/decadenza è immediatamente esecutiva: il ricorso al Collegio dei Proviviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera ma sino alla pronuncia da parte del Collegio l'associato non potrà esercitare i diritti sociali.

#### art.10 sanzioni

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Proviviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di APPC GENOVA sono:

a) la deplorazione scritta

b) la sospensione

c) la decadenza

La sanzione della sospensione di cui alla lettera b) comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

#### art. 11 organi associativi e loro durata

Gli Organi di " APPC GENOVA ", a carattere elettivo e durata quinquennale, sono:

- l'Assemblea degli Associati

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Comitato di Presidenza

- il Segretario

- il Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Proviviri

- il Centro Studi

#### art. 12 organi associativi elettivi: incompatibilità

Presso APPC GENOVA la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e membro del Consiglio Direttivo, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Attraverso delibera motivata dell'Assemblea degli Associati, esclusivamente per i soggetti già membri del Consiglio Direttivo, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi, e gli incarichi di governo di cui sopra, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo.

L'incompatibilità è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di APPC GENOVA.

L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi di cui al presente articolo, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad APPC GENOVA.

#### art. 13 organi associativi elettivi: eleggibilità e decadenza

Gli Organi elettivi, collegiali e monocratici, di APPC GENOVA sono composti da soggetti, in regola con il pagamento delle quote associative se dovute, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e che non si siano resi responsabili di violazioni dello stesso.

Possono essere eletti a componenti di detti Organi solo i candidati dei quali sia stata verificata la rispondenza ai principi ed ai valori di APPC GENOVA e la piena integrità morale e professionale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

La certificazione comprovante l'eleggibilità è di competenza del Collegio dei Probiviri.

La perdita dei requisiti di cui sopra in capo ai componenti degli Organi elettivi, collegiali e monocratici, di " APPC GENOVA ", ferme restando le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo è dichiarata con delibera alla prima riunione utile dell'Organo associativo che lo ha eletto o nominato se organo monocratico e dell'organo associativo di appartenenza se collegiale.

La delibera di decadenza è comunicata per iscritto mediante strumento avente data certa al componente dell'Organo associativo, collegiale o monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui sopra il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri: la delibera di decadenza è immediatamente esecutiva ma il ricorso ha effetto sospensivo. Sino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri il componente dell'Organo associativo non può esercitare le proprie funzioni.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di APPC GENOVA sono eletti a scrutinio segreto.

#### art.14 assemblea degli associati: composizione e competenze

L'Assemblea degli Associati di APPC GENOVA è composta da tutti gli associati, onorari e ordinari.

A ciascun componente dell'Assemblea degli Associati spetta un voto.

L'Assemblea degli Associati di APPC GENOVA può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

In seduta ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica associativa;

b) approva il Rendiconto annuale accompagnato dalla relativa relazione finanziaria sottoscritta dal Segretario e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva il Preventivo dell'anno successivo;

d) elegge

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo, nella composizione e con le modalità infra previste
- il Collegio dei Probiviri
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza

In seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sul recesso da APPC nazionale";
- c) sullo scioglimento di APPC GENOVA
- d) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

#### art.15 assemblea degli associati: modalità di convocazione e svolgimento

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno.

L'Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria o straordinaria, è, altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di componenti che rappresenti non meno di 1/3 dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea degli Associati entro i successivi 30 giorni.

La convocazione dell'Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante affissione nella sede operativa di Piazza Verdi 4 almeno 10 giorni prima della riunione nonché via mail agli associati provvisti di indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso e inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il VicePresidente .

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione sia in prima convocazione sia in seconda convocazione.

Deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati è valida, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, in prima convocazione, quando è presente, in persona o per delega, almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto infra previsto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti si ripete la votazione e qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione ad APPC GENOVA.

L'Assemblea degli Associati è diretta dal Presidente in carica il quale nomina il segretario e qualora occorrente uno scrutatore.

Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un Notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario: la partecipazione del Notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di APPC GENOVA.

Per le modifiche statutarie le deliberazioni sono valide se adottate con il consenso della metà più uno dei voti degli intervenuti.

Per lo scioglimento di APPC GENOVA è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea degli Associati, che disponga del 2/3 dei voti complessivi.

Un numero non inferiore al 1/3 dei componenti dell'Assemblea degli Associati può richiedere per iscritto la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Ogni socio può farsi rappresentare in sede assembleare tramite delega scritta ad altro socio, con un limite di 3 deleghe per persona.

#### art.16 consiglio direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo di APPC GENOVA è composto

- dal Presidente, che lo presiede;

- da 13 membri incluso il Presidente ;

. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea degli Associati, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### art. 17 consiglio direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di APPC GENOVA, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative dell'Associazione e lo coadiuva nelle sue funzioni;
- b) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
- d) elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente a cui può delegare specifiche funzioni amministrative, direttive e di controllo nonché il Segretario;
- e) predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria -da sottoporre alla verifica ed alla sottoscrizione del Segretario, come da art. 20 lettera d) del presente Statuto- nonché il Preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera, altresì, le eventuali variazioni del Preventivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea degli Associati. Determina i criteri e la misura dei contributi associativi;
- f) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
- g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione;
- h) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, disponendo in ordine alle relative spese;
- j) delibera, su proposta del Presidente o del Segretario, le nomine dei rappresentanti di APPC GENOVA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Associazione;
- k) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione specificandone i motivi;
- l) nomina il "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni relativo alla tutela dei dati personali;
- m) delibera sui provvedimenti di espulsione di cui all'art. 9 del presente Statuto;
- n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- o) nomina, a maggioranza degli intervenuti, gli eventuali associati onorari, su indicazione del Presidente, del Segretario ovvero dei membri del Consiglio Direttivo medesimo.
- p) fornisce indicazioni per l'operatività del Centro Studi;
- q) determina le indennità di carica degli organi monocratici;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;
- s) conferisce incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti e le indennità da attribuire per lo svolgimento dei compiti conferiti. Determina altresì l'ammontare del gettone di presenza per i membri del consiglio direttivo partecipanti alle riunioni del consiglio stesso.

#### art. 18 consiglio direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, o dal Segretario, almeno una volta l'anno.

E' altresì convocato tutte le volte in cui ne faccia richiesta almeno il 30% dei suoi componenti ed in tal caso il Presidente o il Segretario devono provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nell'inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente

La convocazione del Consiglio Direttivo –che deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione- è effettuata tramite posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni.

La presenza alle riunioni dei componenti sana eventuali vizi di convocazione.

La partecipazione al Consiglio Direttivo potrà anche avvenire anche on-line, via streaming nonché attraverso altro mezzo telematico.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, in quelle segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi, salvo che riguardino persone.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare alle riunioni mediante delega conferita per iscritto ad altro consigliere, con il limite di 3 deleghe per persona.

#### art. 19 presidente

Presso APPC GENOVA il Presidente può essere rieletto due sole volte consecutivamente: ai fini di detto computo non si tiene conto del primo mandato.

Il Presidente

- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma, che può delegare;
- viene sostituito dal VicePresidente , che assume in tal caso un ruolo vicario, in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza di APPC GENOVA ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha, unitamente al Segretario, la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti e le indennità da attribuire per lo svolgimento degli incarichi conferiti;
- d) si avvale di un Comitato di Presidenza;
- e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di APPC GENOVA, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- f) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- h) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- j) sentito il Consiglio Direttivo, può conferire (e revocare) incarichi particolari ai componenti dell'Assemblea degli Associati, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- k) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
- l) nomina (e revoca) il Responsabile del Centro Studi;
  
- m) svolge tutte le attività finalizzate e/o conseguenti alle operazioni ed alle formalità necessarie ed occorrenti alla richiesta e definizione del rapporto di affiliazione e/o adesione ad APPC nazionale
- n) dispone in ordine a tutte le spese derivanti dai compiti e dalle funzioni allo stesso attribuite;

In caso di vacanza, in corso di esercizio, protratta per oltre 90 giorni continuativi della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il VicePresidente il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### art. 20 segretario

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario

- a) ha funzione di rappresentanza in luogo del Presidente e ha, unitamente al Presidente,, la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- b) ha funzioni di coordinamento e sviluppo tra gli associati e tra gli Organi Associativi;
- b) tiene i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni -in caso di impedimento del Presidente- al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- c) collabora con il Presidente nella redazione dei bilanci, verifica e sottoscrive la relazione finanziaria di cui all'art. 14 lettera b) del presente Statuto e cura la custodia del registro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- d) è membro di diritto del Comitato di Presidenza;
- e) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti e le indennità da attribuire per lo svolgimento dei compiti conferiti;
- f) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti, dispone altresì in ordine a tutte le spese derivanti dai compiti e dalle funzioni allo stesso attribuite;

#### art. 21 comitato di presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Si pronuncia sulle domande di ammissione all'Associazione e svolge funzioni di natura consultiva nonché ogni altra funzione eventualmente delegata dal Consiglio Direttivo .

#### art. 22 centro studi

Il Direttore, nominato dal Presidente, determinerà le modalità operative nel rispetto delle indicazioni, che potranno essere fornite dal Consiglio Direttivo.

#### art. 23 collegio dei probiviri

Il sistema di garanzia di " APPC GENOVA " è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento di quest'ultimo: nel caso in cui un Proboviro venga per qualunque causa a mancare in corso di esercizio si provvede alla sua sostituzione, mediante elezione alla prima Assemblea degli Associati utile.

Il Collegio dei Probiviri -nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia- delibera a maggioranza ed esercita le seguenti funzioni:

- a) certifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli Organi associativi elettivi, come da art. 12 del presente Statuto;
- b) esperisce il tentativo di conciliazione in ordine alle controversie sorte tra gli associati circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di delibere degli Organi associativi;
- c) provvede in ordine ai ricorsi presentati avverso la delibera di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo con le modalità e per gli effetti di cui all' art. 12 del presente Statuto;
- d) sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di " APPC GENOVA ";

e) provvede in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso la delibera di espulsione adottata dal Consiglio Direttivo e di cui all'art. 9 del presente Statuto;

#### art. 24 patrimonio, amministrazione e gestione finanziaria

Il patrimonio di APPC GENOVA è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo, che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera del Consiglio Direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile;
- " APPC GENOVA " può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
  - le erogazioni liberali e contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Associazione;
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività, che costituiscono oggetto del presente Statuto nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell'Associazione;
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto nazionale.

#### art. 25 esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di APPC GENOVA ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### art. 26 scioglimento

In caso di scioglimento APPC GENOVA per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### art. 27 rinvio normativo

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di APPC nazionale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.